

SCHEMA DI ACCORDO QUADRO
PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI RETE DI RECINZIONE A
MAGLIA DIFFERENZIATA E REALTIVI ELEMENTI COMPLEMENTARI AI
SENSI DEL DLGS 50/2016

TRA

Autostrade per l’Italia S.p.A. (C.F./P.IVA 07516911000), Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Atlantia S.p.A., con sede e domicilio legale in _____, in persona di _____ nella qualità di _____, il quale interviene nel presente atto essendo a ciò debitamente autorizzato in virtù di _____ (nel seguito per brevità anche “Committente”)

E

_____ (C.F./P.IVA _____), con sede e domicilio legale in _____, in persona di _____, nella qualità di _____, il quale interviene nel presente atto essendo a ciò debitamente autorizzato in virtù di _____ (nel seguito per brevità anche “Appaltatore”), congiuntamente intese anche come le “Parti”,

PREMESSO CHE

- la Committente ha indetto una procedura _____ ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (nel seguito “Codice”), per l’affidamento di un Accordo Quadro ai sensi dell’Art. 54 del Codice per la fornitura, comprensiva di trasporto e scarico, di rete metallica di recinzione a maglie differenziate;
- il bando relativo alla suddetta gara è stato pubblicato sulla GUUE/S– IT _____ del ___/___/20__ e sulla GURI - V Serie Speciale - n. ___ del ___/___/20__;
- I codici identificativi della procedura sono: Codice Appalto n. _____ – Codice CIG n. _____;
- la Società _____ è risultata aggiudicataria della procedura e, per l’effetto, la medesima ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare la fornitura oggetto del presente Accordo Quadro alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente atto e nei documenti ad esso allegati;

- è stata richiesta per la Società _____ l’informativa di cui all’art. 91 del D.lgs. 159/2011 mediante il sistema Banca Dati Nazionali Antimafia (B.D.N.A.) con esito positivo;
- pertanto, si procede alla stipula del presente Accordo Quadro sotto la condizione risolutiva di cui all’articolo 92 del D.Lgs. n. 159/2011, essendo decorsi oltre 30 giorni dall’invio della richiesta di informativa antimafia di cui all’art. 91 del D.Lgs. n. 159/2011”);
- sono state espletate, con esito positivo, le verifiche in ordine alla insussistenza, in capo all’Appaltatore, delle cause di esclusione di cui all’articolo art. 80 del D.Lgs 50/16;
- l’Appaltatore dichiara che quanto risulta dal presente Accordo Quadro e dai suoi allegati nonché dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da eseguire e che, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;
- che l’Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Accordo Quadro che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la garanzia definitiva di cui all’articolo 103 del D.lgs. n. 50/2016, per un importo di Euro _____(_____) rilasciata da _____ in data _____;

tutto ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate, si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente atto si intende per:

Committente: Autostrade per l’Italia S.p.A., Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Atlantia S.p.A.

Appaltatore: il soggetto al quale la Committente affida l’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’Accordo Quadro;

Accordo Quadro: accordo tra Committente e Appaltatore in cui si definiscono le condizioni della fornitura, rimandando a successivi “Contratti Attuativi” l’approvvigionamento effettivo;

Contratto attuativo: contratto che disciplina operativamente l’approvvigionamento effettivo della fornitura oggetto dell’Accordo Quadro e che in ogni caso richiamerà e rispetterà quanto già stabilito nell’Accordo Quadro stesso;

Prestazioni oggetto di affidamento: il complesso delle attività che l'Appaltatore è chiamato ad eseguire in virtù delle previsioni di Accordo Quadro;

Responsabile del Procedimento della fase di gara (RUP): l'ing. Marco Brini nominato dalla Committente per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 30 del D.lgs. n. 50/2016 relativamente al presente affidamento;

Direttore/i dell'esecuzione del Contratto (DEC): il sig. / i sig.ri _____ nominato/i dalla Committente e chiamato/i a controllare l'esecuzione dell' Accordo Quadro congiuntamente al Responsabile del Procedimento;

Referente Tecnico: il sig. _____ nominato dall'Appaltatore e deputato al coordinamento organizzativo dell'attività lavorativa del personale impiegato nella esecuzione delle attività oggetto del contratto, nonché interfaccia nei confronti della Committente per qualsiasi esigenza ad esso connessa.

Articolo 2

Valore delle premesse e degli allegati

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nel presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro.

Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del Contratto:

- l'Allegato "A" (Schema di Contratto attuativo);
- l'Allegato "B" (Capitolato Tecnico);
- l'Allegato "C" (Disegni Tipo);
- l'Allegato "D" (Offerta Economica dell'Appaltatore con Elenco Prezzi contrattuale);
- l'Allegato "E" (Cauzione Definitiva);
- l'Allegato "F" (polizza RCT/O);
- l'Allegato "G" (Luoghi di Consegna);

In caso di discordanza tra quanto previsto nel presente atto e quanto contenuto nei documenti sopra richiamati, prevarranno le previsioni contenute nel presente atto, mentre in caso di discordanza tra il contenuto dei predetti documenti, varrà l'ordine di elencazione di cui sopra.

Articolo 3

Oggetto dell'Accordo Quadro

Il presente Accordo Quadro stabilisce e disciplina le condizioni ed i termini che regolamenteranno l'esecuzione della fornitura , comprensivo di trasporto franco destino e scarico a terra, di rete di recinzione metallica a maglia differenziata e relativi elementi complementari, come descritto in dettaglio nel Capitolato Tecnico.

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni in conformità alle specifiche tecniche e alle condizioni stabilite nel Capitolato Tecnico.

Il mancato rispetto delle previsioni stabilite nel Capitolato Tecnico costituisce causa di grave inadempimento contrattuale determinante la risoluzione del Contratto ai sensi e per gli effetti del successivo articolo 26.

Qualora, in corso di esecuzione dell'Accordo Quadro, si renda necessario un aumento od una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo contrattuale indicato al successivo articolo 4, la Committente, ai sensi dell'articolo 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, ha facoltà di imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nell'Accordo Quadro.

La Committente si riserva altresì la facoltà di apportare variazioni al contratto nei limiti di cui all'articolo 106 comma 1 del D.Lgs. 50/2016.

Articolo 4

Importo dell'Accordo Quadro

Il corrispettivo dovuto dalla Committente all'Appaltatore per l'esecuzione delle forniture oggetto dell'Accordo Quadro è pari a € _____ (Euro /).

Il corrispettivo di cui sopra sarà fatturato dall'Appaltatore secondo le modalità di cui all'articolo "Termini di Fatturazione" e corrisposto dalla Committente secondo le modalità indicate all'articolo "Fatturazione e Pagamenti".

Il valore previsto sopra indicato, potrà variare in meno, secondo le effettive necessità che si andranno a verificare nel corso di validità dello stesso, senza che da parte della Committente debba per questo essere riconosciuto all'Appaltatore onere o indennizzo alcuno.

Con la sottoscrizione del presente atto l'Appaltatore accetta espressamente, quindi, che la formalizzazione dell'Accordo Quadro non genera nello stesso alcuna aspettativa di diritto nell'acquisizione dell'intera fornitura delle prestazioni previste in oggetto e che, pertanto, anche in

caso di consuntivazione di attività commissionate significativamente inferiori a quelle massime previste dal contratto, lo stesso Appaltatore non avrà nulla a pretendere da parte della Committente atteso che i costi unitari per lo svolgimento delle prestazioni medesime sono dalla stessa considerate, come in effetti sono, adeguatamente remunerative.

Articolo 5

Referente Tecnico dell'Appaltatore, Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell'esecuzione del Contratto della Committente

Prima dell'inizio delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro, e comunque entro 10 giorni dalla data di accettazione del presente Accordo Quadro, l'Appaltatore dovrà comunicare alla Committente ed alla Direzione di Tronco competente il nominativo, completo di tutti i dati anagrafici, ed il domicilio legale del proprio Referente Tecnico nonché il riferimento telefonico e di pec; egli dovrà essere sempre reperibile ai fini della gestione e controllo delle prestazioni oggetto del contratto. Il Referente Tecnico indicato dall'Appaltatore è anche deputato al coordinamento organizzativo dell'attività lavorativa del personale impiegato nella esecuzione delle attività oggetto dell'Accordo Quadro, e costituisce l'interfaccia nei confronti della Committente per qualsiasi esigenza ad esso connessa.

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) della Committente è il soggetto deputato al controllo della corretta esecuzione dell'Accordo Quadro ed interfaccia nei confronti dell'Appaltatore per qualsiasi esigenza connessa all'esecuzione del servizio appaltato.

Il RUP e il Referente Tecnico costituiranno il punto di contatto per l'altra Parte in relazione all'esecuzione delle attività previste dal presente Accordo Quadro.

La Committente inoltre ha nominato il/i Direttore/i dell'esecuzione del Contratto (DEC) deputato/i a supportare l'esecuzione dei Contratti Attuativi, qualora emessi.

Qualsiasi variazione dei nominativi andrà comunicata entro 7 giorni all'altra Parte a mezzo pec.

Resta pertanto inteso e convenuto che il Referente Tecnico e il RUP e il/i DEC rappresenteranno l'unica interfaccia in relazione alla gestione dell'appalto. Di conseguenza si intende che qualsiasi comunicazione e/o richiesta attinente all'esecuzione dei servizi di cui al presente Accordo Quadro dovranno essere indirizzate a tali referenti. In tal senso ciascuna delle Parti si obbliga ad informare il proprio personale.

Articolo 6

Durata e Opzione

Il presente Accordo Quadro ha una durata di 12 mesi a decorrere dalla data di avvenuta stipula dell'Accordo Quadro.

La durata dell'Accordo Quadro potrà essere prorogata, ai sensi dell'articolo 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo Appaltatore. In tal caso l'Appaltatore sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nell'Accordo Quadro agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la Committente.

La Committente si riserva la facoltà di ordinare la sospensione dell'Accordo Quadro nei casi previsti dall'articolo 107 del D.lgs 50/2016.

L'Appaltatore si impegna ad erogare il servizio in oggetto per ulteriori 12 mesi, agli stessi patti e condizioni, in seguito a richiesta scritta da parte della Committente.

Articolo 7

Modalità di attivazione dell'Accordo Quadro

L'Appaltatore è tenuto ad eseguire tutte le forniture in oggetto nel rispetto delle prescrizioni contenute nel presente Accordo Quadro, nel Contratto Attuativo di riferimento, nel Capitolato Tecnico e nell'offerta dell'Appaltatore e saranno ordinate/i mediante singoli Contratti Attuativi stipulati nell'arco temporale di cui al suddetto Art.6 e nel rispetto dei termini di esecuzione indicati in detti Contratti Attuativi.

La stipula dei Contratti Attuativi potrà essere richiesta dalla Committente nel caso in cui, nel corso della durata del presente Accordo Quadro, necessiti della fornitura in oggetto.

In tal caso la Committente invierà all'Appaltatore una proposta di Contratto Attuativo. Il Legale Rappresentante dell'Appaltatore dovrà sottoscrivere per accettazione il Contratto Attuativo e gli eventuali relativi documenti allegati.

Il Contratto Attuativo si intenderà perfezionato al momento della ricezione, da parte della Committente, della predetta documentazione debitamente sottoscritta.

Ciascun Contratto Attuativo dovrà essere sottoscritto digitalmente dall'Appaltatore ed inviato, unitamente agli eventuali allegati, entro 10 (dieci) giorni naturali dalla data di ricezione, tramite PEC al seguente indirizzo:

Ciascun Contratto Attuativo, identificato da un proprio numero di Protocollo e da un proprio numero C.I.G., cui l'Appaltatore dovrà far riferimento per le fatture successivamente emesse, riporterà:

- Il numero e il protocollo del presente Accordo Quadro;
- Il nominativo del/dei Direttore/i dell'esecuzione del Contratto (DEC), corrispondente al nominativo indicato nel presente Accordo Quadro, fatta salva l'indicazione di eventuali assistenti;
- L'oggetto della richiesta;
- Il luogo di consegna;
- Il termine di esecuzione;
- L'ammontare del corrispettivo;
- Il progetto dell'intervento;
- Eventuali verifiche di conformità in corso di esecuzione;
- Eventuali ulteriori pattuizioni di dettaglio rispetto alle condizioni fissate dal presente Accordo Quadro.

Nei Contratti Attuativi devono intendersi sin da ora richiamate tutte le clausole, le condizioni e le modalità riportate nel presente Accordo Quadro e nei relativi allegati, anche se non esplicitamente menzionate.

Articolo 8

Modalità di Consegna

Quanto oggetto del presente Accordo Quadro dovrà essere consegnato, previi accordi tra l'Appaltatore e il Personale dell'ufficio competente della Committente, secondo le modalità individuate nei singoli Contratti Attuativi e in ottemperanza al successivo Art. 11 "Modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali". I materiali oggetto della fornitura dovranno essere trasportati e consegnati imballati in modo idoneo tale da prevenire rotture accidentali, cadute, danni di trasporto e successive problematiche di immagazzinaggio presso i luoghi di consegna indicati dalla Committente.

In particolare il materiale dovrà essere imballato e trasportato su pallet "EUR" avente dimensioni mm 800x1200 ovvero "EUR 6" avente dimensioni mm 800x600. Per l'imballaggio ed il trasporto l'Appaltatore è tenuto ad utilizzare pallet conformi alle direttive emanate dall'associazione Epal (European Pallet Association) riguardanti la tipologia di legname, lo spessore delle assi nonché

conformi alla normativa Europea 2000/29/EC relativa al trattamento termico del legno per la sicurezza sanitaria del pallet stesso.

Il materiale inoltre deve riportare i seguenti dati:

- denominazione dell'Appaltatore;
- codice materiale della Committente (preferibilmente utilizzando codici a barre);
- data di produzione e di consegna.

Ove il materiale, per sua struttura, non permetta l'apposizione di quanto richiesto, l'Appaltatore dovrà provvedere a confezionare singolarmente ciascun pezzo componente la fornitura apponendo su ciascuna confezione una etichetta che riporti gli stessi dati.

Qualora il materiale fornito non riportasse le indicazioni richieste, esso non verrà accettato e verrà rispedito all'Appaltatore con addebito delle spese di trasporto.

Articolo 9

Penali

In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore agli obblighi contrattualmente ad esso facenti capo, troveranno applicazione, per ogni giorno di ritardo di ogni singola fornitura, rispetto ai termini previsti all'Art. 11 "Modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali", una penale pari allo 1% dell'importo complessivo del Contratto Attuativo stesso. Inoltre per ogni non conformità rilevata ai sensi dell'articolo 3.2 del Capitolato Tecnico, si applicheranno le penali indicate al medesimo articolo cui si rinvia, fatto salvo il risarcimento del maggior danno e la risoluzione dell'Accordo Quadro per grave inadempimento ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 50/2016. Le penali non potranno superare il 10% del singolo Contratto Attuativo.

Le somme delle penali di cui sopra saranno applicate sino ad un massimo del 10% del corrispettivo del presente Accordo Quadro, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Le penali troveranno applicazione limitatamente al singolo Contratto Attuativo, qualora emesso dalla Committente, e saranno disciplinate in accordo con quanto stabilito nel presente articolo.

Superata la percentuale anzidetta, ferma restando l'applicazione della penale, la Committente ha facoltà di risolvere l'Accordo Quadro ai sensi dei successivi articoli "Clausola Risolutiva Espressa" e "Recesso" e affidare a terzi l'esecuzione delle prestazioni residue, in danno dell'Appaltatore inadempiente. In tale ultimo caso, la Committente ha, in particolare, diritto di rivalsa dell'eventuale differenza di prezzo, salvo in ogni caso il risarcimento dei maggiori danni.

Qualora l'eventuale credito dell'Appaltatore non fosse sufficiente a compensare l'importo dovuto a fronte delle penali, la Committente potrà avvalersi della garanzia fidejussoria per l'importo residuo.

Nel caso di violazioni della normativa in materia di sicurezza di cui D. Lgs. n. 81/2008 segnalata dal RUP l'Appaltatore dovrà porre in essere correttamente le prescrizioni in materia di sicurezza di cui all'articolo "SICUREZZA SUL LAVORO" entro un giorno lavorativo a partire dalla segnalazione. Superato il termine anzidetto e qualora l'Appaltatore non avesse assolto quanto prescritto dal RUP, la Committente si riserva di applicare all'Appaltatore una penale giornaliera pari allo 0,1% dell'importo dell'Accordo Quadro per ogni giorno di ulteriore ritardo.

Nel caso di mancata presentazione della/e fattura/e secondo quanto previsto nell'articolo "Fatturazione e Pagamenti", la Committente si riserva di applicare all'Appaltatore una penale pari ad Euro 20,00 per ogni fattura pervenuta non conforme allo standard richiesto ed allegato al presente contratto.

Si precisa inoltre che, con riferimento alla clausola "GARANZIA", la penale per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione degli interventi a seguito di segnalazione di non conformità nel periodo di garanzia sarà pari ad Euro 100,00 per ogni giorno oltre i termini stabiliti nella predetta clausola. Per la determinazione del ritardo farà fede la data della e-mail, della PEC e/o del fax di richiesta intervento trasmesso dalla Committente.

L'Appaltatore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non precluderà il diritto della Committente a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Articolo 10

Obblighi dell'Appaltatore

Il presente Accordo Quadro costituisce per l'Appaltatore obbligo di esecuzione mentre non vincola in alcun modo la Committente a dar seguito allo stesso tramite la stipula di Contratti Attuativi, senza che per questo l'Appaltatore abbia nulla a pretendere dalla Committente.

L'Appaltatore si obbliga, pertanto, ad adempiere a tutte le obbligazioni dedotte nell'Accordo Quadro e nei successivi Contratti Attuativi, qualora emessi, in buona fede e con la dovuta diligenza e ad utilizzare personale professionalmente adeguato e attrezzature idonee.

L'Appaltatore si obbliga ad utilizzare esclusivamente personale in regola con tutte le posizioni previdenziali ed assicurative previste dalle leggi in materia. In caso contrario, la Committente si riserva

il diritto di sospendere immediatamente il pagamento dei compensi maturati in esecuzione dei Contratti Attuativi , trattenendoli, per conto di chi spettino, fino a quando sia accertata l'effettiva sussistenza di un eventuale debito dell'Appaltatore nei confronti di enti previdenziali o assistenziali ovvero relativo alle ritenute fiscali da operare sui redditi da lavoro dipendente, per le prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro.

Resta in ogni caso ferma l'applicazione dell'articolo 30 del D.lgs 50/2016 e s.m.i..

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli obblighi previsti nell'Accordo Quadro e nei Contratti Attuativi con particolare riferimento a quelli deducibili dalla documentazione di gara, dal Capitolato Tecnico e dall'Offerta Tecnica dell'Appaltatore.

L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme vigenti relative alle prestazioni oggetto di affidamento, obbligandosi a rispettarle. Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutte le attività, le spese, gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti necessari per l'integrale espletamento, a perfetta regola d'arte, dell'oggetto contrattuale.

L'Appaltatore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso di esecuzione dell'Accordo Quadro e dei Contratti Attuativi.

Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, sono ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui all'articolo 4. L'Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa alcuna di compensi a tale titolo, nei confronti della Committente.

L'Appaltatore si obbliga espressamente a manlevare e tenere indenne la Committente da tutte le conseguenze derivanti dalle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.

L'Appaltatore si obbliga a consentire alla Committente l'esecuzione, anche senza preavviso e per tutta la durata dell'Accordo Quadro, di verifiche in ordine al rispetto delle prescrizioni del presente Accordo Quadro.

Articolo 11

Modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali

Le modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali saranno disciplinate nei singoli Contratti Attuativi, qualora emessi dalla Committente, e seguiranno quanto di seguito stabilito :

Tempi di consegna la fornitura franco destino comprensivo di scarico a terra: entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla data di richiesta;

Tempi di ripristino non conformità: come disciplinato all' Art. 3.2 del Capitolato Tecnico;

Tempi di ripristino parti in garanzia: come disciplinato all' Art. 4 del Capitolato Tecnico.

Ogni fornitura dovrà essere accompagnata dalla seguente documentazione:

- Copia, in lingua italiana, con dichiarazione di conformità all'originale, di attestazione UNI EN 10025 - S235 JR per la qualità degli acciai e NF A 35-303:1994 - Classe 1 per la zincatura, come riportato nel "Capitolato Tecnico" nella sezione Qualità dei Materiali.

- Rapporti di prova rilasciati da laboratori accreditati EA (Accredia) o laboratori europei analoghi. Tali rapporti devono riguardare tutte le prove eseguite per il superamento delle prove inerenti le seguenti normative:

UNI EN 10162-2006 per le tolleranze dimensionali dei profilati in acciaio formati a freddo: tolleranza massima in difetto 0.05 mm;

UNI EN ISO 1461-99 per il rivestimento delle superfici dei profilati a freddo: quantità minima di zinco per unità di superficie pari a 400 gr/m²;

UNI EN 1179:2005: zinco utilizzato per il rivestimento: Zn 99.95,

UNI-EN 10223-4: resistenza a trazione dei fili metallici 350-950 N/mm²;

UNI-EN 10223-4: resistenza a trazione del punto di saldatura superiore del 75% della resistenza media a trazione del filo;

UNI-EN 10223-3: allungamento inferiore al 10% con test effettuati con campioni di almeno 25 mm di lunghezza;

UNI-EN 10244-2 (Classe A): RIVESTIMENTO tipo Galfan soddisfacente le disposizioni riportate in norma.

Nel presente Accordo Quadro e nei relativi allegati, con i termini "giorno", "giorni" o "gg" si intendono giorni naturali e consecutivi, laddove non espressamente indicato altrimenti.

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le attività oggetto del presente Accordo Quadro a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nell'Accordo Quadro.

L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere, eventualmente, impartite dalla Committente, nonché a dare al DEC, a mezzo pec, immediata comunicazione di ogni circostanza che possa avere influenza sull'esecuzione del Contratto, entro 24 ore dal verificarsi della stessa.

L'Appaltatore si obbliga a utilizzare il personale nella piena osservanza delle norme di legge e dei contratti collettivi applicabili, anche con riguardo alla retribuzione e al tempestivo e corretto versamento dei contributi sociali dovuti, in conformità alle clausole riportate nel seguito.

La Committente rimane estranea a tutti i rapporti intercorrenti tra l'Appaltatore ed il personale o gli altri soggetti da esso incaricati a qualsiasi titolo dello svolgimento delle attività di cui al presente Contratto, restando espressamente esclusa la sussistenza di qualsiasi rapporto di subordinazione e/o lavoro dipendente e/o autonomo con la Committente.

L'Appaltatore rimane l'unico responsabile dell'ottemperanza a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni contrattuali, legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza sociale, assicurazione e tutela della salute sul lavoro, assumendosi comunque, in via esclusiva, nei rapporti interni con la Committente, i relativi compiti, oneri e responsabilità.

L'Appaltatore si obbliga sin d'ora a manlevare e tenere indenne la Committente da pretese, azioni, o ragioni di qualunque natura comunque connesse, dipendenti o relative all'attività prestata in esecuzione del presente Contratto eventualmente avanzate dai propri dipendenti, collaboratori, soggetti incaricati dello svolgimento delle prestazioni e/o comunque da terzi, con l'obbligo di intervenire a tale fine nei relativi giudizi.

Articolo 12

Regolarità contributiva – DURC e regolarità fiscale

La regolarità contributiva dell'Appaltatore è stata attestata, prima della sottoscrizione del presente atto, dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) regolare e in corso di validità.

La regolarità contributiva dell'Appaltatore dovrà, inoltre, essere verificata mediante DURC in corso di validità in occasione del pagamento di ciascun acconto del corrispettivo, della verifica di conformità e del pagamento del saldo finale, conformemente a quanto previsto dalla vigente normativa in materia, pena la sospensione dei pagamenti medesimi.

In caso di solidarietà passiva della Committente, quanto eventualmente versato da quest'ultima a prestatori di lavoro dell'Appaltatore o del subappaltatore in dipendenza dell'esecuzione dell'Accordo

Quadro sarà oggetto di ripetizione da parte della Committente medesima nei confronti dell'Appaltatore, maggiorato degli interessi legali.

La Committente avrà facoltà di sospendere i pagamenti e sarà liberata dal versare all'Appaltatore gli importi corrispondenti alla somma pagata dalla Committente stessa.

Articolo 13

Termini di Fatturazione

Relativamente a ciascun Contratto Attuativo, l'Appaltatore emetterà fattura sulla base delle quantità e alle tipologie di attività ordinate nell'ambito dei singoli Contratti Attuativi emessi dai soggetti aderenti all'Accordo Quadro; per ogni intervento la fattura dovrà rispecchiare quanto ordinato nel Contratto Attuativo e dovrà specificare le forniture eseguite, il prezzo unitario ed il ribasso applicato.

/ (Eventuale in caso di RTI): Le fatture dovranno essere emesse dalla mandataria/capofila e dalle mandanti ciascuna per l'importo corrispondente agli importi convenuti per l'esecuzione delle proprie prestazioni secondo le modalità, i termini e le condizioni indicati nel Contratto.

Articolo 14

Fatturazione e Pagamenti

Le fatture in originale, contenenti i dati previsti nel facsimile allegato, dovranno essere inviate per posta a:

AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.p.A.,
presso Essediese – Società di servizi SpA
Via A. Bergamini n. 50
I - 00159 ROMA

Sulle fatture dovrà essere indicato in maniera chiara e leggibile:

- numero e protocollo del presente Accordo Quadro,
- numero e protocollo del Contratto Attuativo di riferimento,
- codici CIG dell'Accordo Quadro,
- codice CIG del Contratto Attuativo,
- codice identificativo SAP dell'Appaltatore,

- codice identificativo SAP del Contratto Attuativo.

I numeri di protocollo del presente Accordo Quadro e del Contratto Attuativo dovranno essere indicati anche sui documenti di trasporto, ove previsti.

L'Appaltatore potrà emettere le fatture esclusivamente alla fine dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, se non diversamente indicato.

I pagamenti saranno effettuati dalla Committente entro 60 giorni d.r.f. esclusivamente a mezzo bonifico bancario su Istituto e Conto precedentemente comunicati dall'Appaltatore, previa restituzione della copia del Contratto firmata per accettazione ed a seguito di rilascio del benestare da parte dell'Unità competente della Committente.

Sull'importo netto progressivo delle prestazioni la Committente opererà, ai sensi dell'articolo 30, comma 5, del D.lgs. n. 50/2016, una ritenuta dello 0,50%. Le ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Committente del certificato di verifica di conformità e previa acquisizione del DURC attestante la regolarità contributiva dell'Appaltatore.

L'eventuale sostituzione della banca di appoggio con altra banca dovrà essere ufficialmente comunicata a Essediesse – Società di servizi SpA - Via A. Bergamini n. 50, SCB/CFR (Ufficio Fornitori).

La Committente si riserva la facoltà di respingere le fatture prive dei dati di cui all'allegato od indirizzate diversamente, riservandosi di richiedere la fattura correttamente compilata, fatta in ogni caso salva la facoltà di applicare la specifica penale prevista nell'articolo "Penali".

Le Parti si danno atto che la Committente, e per essa EssediesseS.p.A., potrà a suo insindacabile giudizio comunicare l'avvenuto pagamento delle fatture anche via e-mail all'indirizzo precedentemente comunicato dall'Appaltatore.

Il RUP del contratto ha la facoltà di vincolare i pagamenti all'acquisizione del DURC attestante la regolarità contributiva dell'Appaltatore.

Articolo 15

Invariabilità dei Prezzi

I prezzi ed i compensi concordati si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata dell'Accordo Quadro.

L'Appaltatore, con la firma del presente Accordo Quadro, conferma espressamente che i prezzi ed i compensi previsti sono pienamente remunerativi e pertanto la stessa non potrà far valere, nel corso del rapporto, circostanze che vengano comunque a modificare le condizioni negoziali in termini di eseguibilità, produttività, costi e remuneratività, assumendosi tutti i rischi di organizzazione e gestione connessi all'adempimento delle prestazioni contrattuali.

Non verrà pertanto riconosciuta – anche con riferimento all'art. 106 comma 1, lettera a) del Codice - alcuna revisione od aggiornamento del corrispettivo d'appalto e non troveranno applicazione gli artt. 1664 e 1467 c.c..

/(eventuale - da inserire nel caso di CV e ODA aventi ad oggetto servizi con Fornitori stranieri)

Articolo 16

Regime Fiscale

Quanto oggetto del presente Accordo Quadro sarà assoggettato, a norma di legge, ad un'aliquota di ritenuta d'acconto nella misura determinata dalle vigenti normative.

Qualora l'Appaltatore fosse in possesso dei requisiti per usufruire delle agevolazioni (o esenzione) fiscali dettate dalle convenzioni ratificate in materia tra lo Stato Italiano e la propria Nazione di residenza, l'Appaltatore dovrà esibire, contestualmente all'invio della prima fattura, una dichiarazione rilasciata dall'autorità fiscale competente per la propria residenza, da cui si evince:

- estremi della convenzione fiscale tra Stati, a cui si fa riferimento;
- indicazione della residenza fiscale dell'Appaltatore;
- attestazione che l'Appaltatore versa le proprie imposte fiscali all'Amministrazione Statale di residenza;
- attestazione dell'assenza di stabili organizzazioni in Italia. /

/(eventuale - da inserire nel caso di CV e ODA aventi ad oggetto forniture intracomunitarie)

Articolo 16

Regime Fiscale

Per l'assolvimento dell'imposta mediante il meccanismo dell'inversione contabile e per gli adempimenti legati alla presentazione degli elenchi riepilogativi Intrastat il numero di identificazione comunitaria dell'Appaltatore è: /

Articolo 17

Cessione del credito o dell'Accordo Quadro

L'Appaltatore non può cedere il credito senza la preventiva autorizzazione scritta della Committente.

In caso di violazione di tale divieto e fermo il diritto al risarcimento del danno in capo alla Committente, quest'ultima potrà dichiarare risolto l'Accordo Quadro per fatto e colpa dell'Appaltatore.

In caso di cessione autorizzata, resta ferma la responsabilità dell'Appaltatore nei confronti della Committente per la corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

Resta convenuto inoltre che eventuali cessioni di crediti derivanti dal presente Accordo Quadro sono regolate dall'art. 106 comma 13 del D.lgs 50/2016 e s.m.i..

Il presente Accordo Quadro ovvero il singolo Contratto Attuativo non può essere ceduto a pena di nullità.

Articolo 18

Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari – Nullità assoluta

L'Appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.

In tutti i contratti di subappalto/subfornitura dovrà essere inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascun subcontraente o subappaltatore della filiera si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.

Di tale circostanza l'Appaltatore deve dare diretta e puntuale evidenza alla Committente che, ai sensi di legge, verifica l'ottemperanza di siffatto obbligo da parte dell'Appaltatore stesso.

L'Appaltatore, il subappaltatore ed il subcontraente sono tenuti, altresì, a dare immediata comunicazione alla Committente e alla Prefettura di Roma - Ufficio Territoriale del Governo di eventuali inadempimenti della propria controparte agli obblighi di tracciabilità di cui alla L. 136/2010.

Il mancato utilizzo di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni comporterà l'attivazione della Clausola risolutiva espressa di cui al successivo art. 27.

In ottemperanza agli obblighi di cui alla Legge 136/2010, l'Appaltatore indica, come segue, in relazione ad ogni buono d'acquisto / ordinativo / emesso dalla Committente ed inviato all'Appaltatore al seguente indirizzo pec _____ (inserire indirizzo/i pec dell'ufficio dell'Appaltatore preposto a ricevere, prendere in carico e lavorare i buoni d'ordine), gli estremi identificativi dei conti correnti bancari e postali dedicati, ancorché in via non esclusiva alle commesse pubbliche, nonché i nominativi

ed i relativi codici fiscali delle persone delegate ad operare su detti conti, impegnandosi altresì a comunicare ogni eventuale successiva variazione relativa ai dati indicati a _____ (inviare indirizzo/i pec) (inviando tale comunicazione alla c.a. del / RUP / DEC /). L'Appaltatore si obbliga, inoltre, a comunicare (inviando tale comunicazione alla c.a. del / RUP / DEC /) ogni variazione dell'indirizzo pec intervenuta nelle more dell'emissione del buono.

Pertanto, agli effetti dei pagamenti da effettuarsi dalla Committente in favore dell'Appaltatore, a qualsiasi titolo attinenti il presente Accordo Quadro, si procederà esclusivamente a mezzo di bonifico bancario/postale sul conto corrente bancario/postale _____ (indicare IBAN o numero di conto corrente postale) dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, restando la Committente esonerata da qualsiasi responsabilità per i pagamenti effettuati come anzidetto.

Ai fini di cui sopra, il/i nominativo/i ed il/i relativo/i codice/i fiscale/i della/e persona/e delegata/e ad operare su detto/i conto/i, sono :

Nome e Cognome _____ nato a _____ il _____ - C.F. _____ ;

Nome e Cognome _____ nato a _____ il _____ - C.F. _____ ;

.....

(N.B. ripetere la dicitura Nome e Cognome _____ nato a _____ il _____ - C.F. _____ tante volte per quanti sono i soggetti indicati come delegati ad operare sui conti)

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il bonifico bancario/postale riporterà, in relazione a ciascuna transazione, il codice CIG e il codice CUP (solo ove obbligatorio) indicato in epigrafe.

Articolo 19

Comunicazioni e domicilio

Qualsiasi comunicazione o notifica tra le Parti dovrà essere effettuata per iscritto ed inviata mediante raccomandata con avviso di ricevimento o pec ai seguenti indirizzi:

COMMITTENTE: _____ all'attenzione di _____.

APPALTATORE: _____ all'attenzione di _____.

Le Parti eleggono domicilio, ai fini del presente Accordo Quadro e anche ai fini delle eventuali notifiche, presso gli indirizzi sopra indicati ovvero presso quei diversi indirizzi che potranno essere comunicati per iscritto in futuro.

Articolo 20

Sicurezza Sul Lavoro

L'attività prevista dal presente Accordo Quadro non comporta alcuna interazione tra Committente e Appaltatore; non richiede quindi la redazione di un DUVRI né genera costi dovuti ad interferenze.

L'Appaltatore è tenuto altresì a rispettare scrupolosamente ogni norma vigente o che verrà emanata in materia di prevenzione degli infortuni, di igiene e di sicurezza degli ambienti di lavoro ed in particolare, in via esemplificativa e non esaustiva, il D.Lgs.n.81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 21

Prescrizioni a Tutela dei Lavoratori

L'Appaltatore è tenuto, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e collaboratori derivanti dalle norme vigenti in materia di previdenza e disciplina antinfortunistica, di igiene del lavoro, di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, di previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, per la tubercolosi ed altre malattie professionali, e di ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire nel corso dell'esecuzione dell'Accordo Quadro, per la tutela materiale e morale dei lavoratori.

L'Appaltatore è tenuto altresì ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori occupati nell'esecuzione dell'Accordo Quadro - e se cooperative anche nei confronti dei soci - condizioni normative e retributive in linea con la vigente legislazione, anche sotto il profilo fiscale e previdenziale, e comunque non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro e dai Contratti integrativi territoriali e le tariffe applicabili alla data di stipula del presente Accordo Quadro, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Le risorse occupate nella esecuzione del presente Accordo Quadro opereranno sotto la diretta, completa, unica responsabilità, direzione, sorveglianza dell'Appaltatore, con autonomia e con organizzazione d'impresa a proprio rischio.

L'Appaltatore si accolla pertanto espressamente, in via piena ed esclusiva, per effetto della gestione a proprio rischio, ogni responsabilità inerente ad eventuali violazioni delle norme e dei predetti obblighi da parte propria e/o dei propri dipendenti e/o dei propri collaboratori e/o dei terzi ausiliari e/o loro dipendenti, così come pure si accolla qualsiasi responsabilità, anche sul piano economico, nascente/correlato all'eventuale accertamento da parte delle Autorità competenti e/o della Magistratura di utilizzo illegittimo di tipologie contrattuali atipiche/flessibili/di lavoro autonomo/parasubordinato e di intermediazione fraudolenta/somministrazione irregolare prevista dalla legislazione applicabile, tenendo la Committente indenne da:

- qualsiasi responsabilità diretta e/o indiretta eventualmente contestatale in relazione a tali violazioni;
- qualsiasi responsabilità diretta e/o indiretta - ivi inclusa quella dell'Art. 2049 del Cod. Civ. - eventualmente contestatale in relazione a qualsivoglia incidente/danneggiamento a cose o persone che possa verificarsi durante l'espletamento del presente accordo.

L'Appaltatore si obbliga pertanto a risarcire la Committente per qualsiasi danno eventualmente patito al riguardo, ivi inclusa qualsiasi conseguenza economica a carico della stessa scaturente dalle violazioni degli obblighi e delle normative in materia indicati nei precedenti capoversi, da eventuali accertamenti da parte dell'Autorità competenti/Magistratura per utilizzo illegittimo di tipologie contrattuali atipiche/flessibili/di lavoro autonomo/parasubordinato da parte dell'Appaltatore e di intermediazione fraudolenta/somministrazione irregolare, comprendendosi tra queste eventuali spese di contenzioso giudiziale e amministrativo, fatta comunque salva l'azione di regresso nell'ipotesi di cui all'art. 29, comma 2, dlgs 276/2003.

Articolo 22

Tutela dell'ambiente e della Sicurezza

In conformità con le politiche che la Committente intende perseguire in tema di tutela dell'ambiente, sicurezza dei lavoratori, e, più in generale, in un'ottica di sviluppo sostenibile, l'Appaltatore si obbliga a rispettare le seguenti prescrizioni:

- 1) Conformarsi alle normative vigenti in materia ambientale e di sicurezza e, in aggiunta, rispettare tutti gli eventuali requisiti e procedure ambientali e di sicurezza specificati nel capitolato di fornitura.
- 2) Promuovere l'adozione di criteri, regole e procedure atte a ridurre gli impatti sull'ambiente nelle differenti fasi della propria attività.

- 3) Rafforzare l'attività di controllo e miglioramento costante delle prestazioni relative all'ambiente e alla sicurezza.
- 4) Includere la tutela dell'ambiente e l'impegno per la sicurezza nei processi decisionali di lungo periodo.
- 5) Formare e sensibilizzare le risorse umane sulle tematiche ambientali e di sicurezza.

A tal fine l'Appaltatore dovrà:

- fornire tutte le informazioni eventualmente richieste dalla Committente relative agli impatti ambientali prodotti dalle proprie attività ed assicurare il loro aggiornamento per tutta la durata dell'Accordo Quadro;
- permettere visite ispettive, anche senza preavviso, presso le proprie sedi e stabilimenti coinvolti nel processo di fornitura, al fine di verificare il rispetto dei requisiti ambientali relativi al presente Accordo Quadro.

Articolo 23

Garanzia

L'Appaltatore garantisce quanto oggetto del presente Accordo Quadro, contro difetti imputabili al materiale, secondo quanto specificato all'Art. 4 del Capitolato Tecnico.

In ottemperanza alla suddetta garanzia, l'Appaltatore provvederà a rimettere in efficienza con immediatezza, comunque entro i termini indicati all'Art. 11, ed a titolo completamente gratuito le parti difettose, ovvero provvederà alla loro completa sostituzione, salvo il caso di accertato cattivo impiego da parte della Committente.

Tutti i costi di trasporto e di assicurazione saranno a carico dell'Appaltatore.

L'intervento in garanzia dovrà essere richiesto all'Appaltatore per iscritto, non appena il difetto si manifesti. Qualora l'Appaltatore non dovesse intervenire con immediatezza a rimuovere i difetti, la Committente, previo avviso a mezzo Raccomandata A.R., sarà autorizzata a provvedere direttamente con diritto di rivalsa sull'Appaltatore.

Articolo 24

Cauzione Definitiva

A garanzia di tutte le obbligazioni assunte dall'Appaltatore con la stipula dell'Accordo Quadro e dell'esatta integrale esecuzione a perfetta regola d'arte delle prestazioni oggetto di affidamento tramite l'attivazione degli eventuali Contratti attuativi, l'Appaltatore medesimo ha consegnato alla Committente, contestualmente alla sottoscrizione del presente Accordo Quadro, la garanzia definitiva menzionata nelle premesse.

L'efficacia di detta garanzia cesserà esclusivamente nel momento in cui l'Appaltatore consegnerà al garante l'originale della fideiussione, restituito dalla Committente, con annotazione di svincolo e, in ogni caso, successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità.

L'Appaltatore è tenuto a reintegrare la cauzione di cui la Committente si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante l'esecuzione dei Contratti Attuativi connessi al presente Accordo Quadro, entro il termine di 5 (cinque) giorni dal ricevimento della richiesta della Committente stessa.

In caso di inadempimento a tale obbligo, la Committente procederà alla reintegrazione a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore a seguito dell'esecuzione delle prestazioni ordinate con i Contratti Attuativi, ferma restando di dichiarare risolto di diritto il presente Accordo Quadro.

Nel caso in cui l'Appaltatore non provveda all'obbligo di reintegro della cauzione ovvero non provveda a versare, ove previsto dalla polizza stessa, il supplemento di premio, non si procederà al pagamento dei corrispettivi relativi alle prestazioni eseguite a fronte dei Contratti Attuativi.

In caso di inadempimento agli obblighi di cui al presente articolo la Committente ha facoltà di sospendere il versamento dei corrispettivi contrattuali di cui al precedente articolo 4 o dichiarare risolto di diritto il presente Accordo Quadro ai sensi del successivo articolo 27.

Articolo 25

Coperture Assicurative

L'Appaltatore deve essere dotato, a copertura di eventuali danni arrecati a terzi durante lo svolgimento delle attività previste dal presente Accordo Quadro, di una polizza RCT/O.

A tal proposito l'Appaltatore ha predisposto la polizza RCT/O n. _____ stipulata con _____ con un massimale unico per sinistro e per anno non inferiore ad Euro 5.000.000,00, esplicitando nel novero dei terzi la Committente. Dovrà essere altresì garantita la responsabilità derivante all'Appaltatore per fatto di eventuali subcontraenti.

La polizza RCT/O prevede inoltre una clausola relativa alla copertura dei danni da interruzione o sospensione totale o parziale dell'attività della Committente con un limite di indennizzo non inferiore a Euro 100.000,00.

Articolo 26

Risoluzione dell'Accordo Quadro – Clausola risolutiva Espresa

Costituiscono motivo di risoluzione ai sensi dell'art.1456 c.c., previa dichiarazione della Committente di volersene avvalere da comunicarsi all'Appaltatore con raccomandata a/r o a mezzo pec, gli inadempimenti di cui ai seguenti articoli: Articolo 9 "Penali", Articolo 11 "Modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali", Articolo 23 "Garanzia", Articolo 17 "Cessione del credito o dell'Accordo Quadro", Articolo 22 "Tutela dell'Ambiente e della Sicurezza", Articolo 24 "Cauzione Definitiva", Articolo 18 "Obbligo di Tracciabilità dei flussi finanziari – Nullità assoluta", Articolo 10 "Obblighi dell'Appaltatore", Articolo 20 "Sicurezza Sul Lavoro", Articolo 30 "Subappalto", Articolo 21 "Prescrizioni a Tutela dei Lavoratori", Articolo 22 "Tutela dell'ambiente e della Sicurezza", .

Costituiscono, altresì, motivo di risoluzione ai sensi dell'art. 1456 c.c., sempre previa dichiarazione di volersene avvalere da comunicarsi all'Appaltatore con raccomandata a/r o a mezzo pec:

- a) il caso in cui per grave inadempimento oppure per inosservanza degli obblighi e delle condizioni stabilite nel presente contratto, l'Appaltatore comprometta l'esecuzione a regola d'arte delle forniture e/o delle prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro;
- b) il caso di superamento del limite di applicazione delle penali all'Appaltatore pari al 10% (dieci per cento) del valore dell'Accordo Quadro;
- c) il caso in cui non risulti rispettata anche solo una delle prescrizioni tecniche e/o gestionali descritte e/o menzionate nel presente Accordo Quadro o nei documenti in esso richiamati, in relazione allo svolgimento delle prestazioni oggetto dell'appalto;
- d) il caso in cui l'Appaltatore non adempia al rispetto di tutte le normative in materia di sicurezza sul luogo di lavoro per tutto il personale impiegato nella esecuzione di tutte le lavorazioni disciplinate dal presente Accordo Quadro;
- e) il caso in cui risultino gravemente violate per più di due volte le prescrizioni in tema di sicurezza di cui all'articolo "Sicurezza sul Lavoro".

In caso di risoluzione dell'Accordo Quadro per colpa dell'Appaltatore, il Committente, ferma restando la facoltà di affidare ad altri le prestazioni non eseguite dall'Appaltatore nel rispetto di quanto previsto dal Codice, ponendo a carico di quest'ultimo le spese ed i danni sopportati, avrà diritto al risarcimento

del danno e sarà legittimato ad escutere la cauzione definitiva di cui al precedente articolo “Cauzione Definitiva”.

Si applicano gli artt. 108 e 110 del Codice.

Ad integrazione della disciplina prevista dall’art. 108 del Codice si precisa inoltre quanto segue:

- In tutti i casi di risoluzione dell’Accordo Quadro per inadempimento dell’Appaltatore il Committente avrà diritto di incamerare definitivamente eventuali trattenute cautelative applicate così come eventuali penali, trattenendole dalle residue competenze dell’Appaltatore, fino a capienza, ovvero escutendo la polizza fidejussoria di cui all’articolo “Cauzione Definitiva”. In tutti i casi resta fermo ed impregiudicato il diritto del Committente ad agire nei confronti dell’Appaltatore, nei casi predetti, per ottenere la liquidazione dell’eventuale maggior danno.
- L’Appaltatore, fermo quanto sopra, avrà diritto esclusivamente al pagamento delle attività eseguite ed accettate sino alla data di risoluzione del presente Accordo Quadro.

Articolo 27

Clausola risolutiva espressa ai sensi della L. 136/2010

L’Accordo Quadro è risolto di diritto e con effetto immediato nel caso in cui le transazioni finanziarie relative al l’Accordo Quadromedesimo e ai relativi subcontratti (subappalti e subforniture) siano eseguite senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, così come previsto dall’articolo 3 comma 9 bis della L. 136/2010.

Articolo 28

Recesso

Il Committente può recedere in qualunque momento dal presente Accordo Quadro previa comunicazione scritta da inviare all’Appaltatore con un preavviso di almeno 20 giorni naturali e consecutivi antecedenti la data di efficacia del recesso stesso, mediante raccomandata a.r. o posta elettronica certificata, con le modalità di cui all’articolo 109 del del D.lgs 50/2016 e s.m.i.. In tal caso, l’Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito, nonché di un indennizzo pari al 10% (diecipercento) della differenza tra l’importo dei quattro quinti del corrispettivo di cui al precedente articolo 4 “Importo dell’Accordo Quadro” e l’ammontare delle prestazioni eseguite.

L'Appaltatore rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso, indennizzo e/o rimborso spese.

Si applicano gli artt. 109 e 110 del Codice.

Articolo 29

Rapporti con la Pubblica Amministrazione per mezzo di Soggetti Terzi

L' Appaltatore attesta con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro la non sussistenza di conflitti di interesse ovvero di cause ostative allo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro quali, eventuali condizioni interdittive di cui al D.lgs. 231/01 (inter alia, art. 9, co. 2, art. 13 e 14 etc.).

Articolo 30

Subappalto

E' consentito all'Appaltatore il subappalto delle sole prestazioni indicate in sede di offerta, di seguito riportate: _____.

L'Appaltatore non può dare in subappalto l'esecuzione dell'Accordo Quadro senza preventiva autorizzazione scritta della Committente.

A tal fine, l'Appaltatore dovrà consegnare alla Committente copia del contratto di subappalto unitamente all'ulteriore documentazione richiesta ai sensi dell'articolo 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e, più in generale, delle previsioni di legge applicabili all'Accordo Quadro.

Fatto salvo quanto previsto all'articolo 105 comma 13 del D.lgs. n. 50/2016, l'Appaltatore provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite.

L'Appaltatore è obbligato a trasmettere alla Committente, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso Appaltatore corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. La mancata produzione di dette copie delle fatture quietanzate comporterà l'immediata sospensione dei pagamenti.

Nel caso in cui la Committente, ai sensi del menzionato articolo 105, comma 13, del D.lgs. n. 50/2016, sia tenuta a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite, l'Appaltatore dovrà comunicare alla Committente la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.

La regolarità contributiva del Subappaltatore sarà attestata, al momento del deposito del contratto di subappalto, dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) regolare e in corso di validità.

Il contratto di subappalto dovrà contenere, a pena di nullità assoluta, le previsioni di cui all'art. 3 della L. 136/2010 ed in particolare: - clausola con la quale le imprese assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010; - clausola risolutiva espressa da attivarsi da parte di chi abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al sopra citato art. 3 della L. 136/2010.

Resta ferma l'applicazione dell'articolo 105 del D.lgs 50/2016 e s.m.i..

/(Ovvero, in alternativa alle previsioni di cui sopra¹):

In considerazione della circostanza che l'Appaltatore, all'atto dell'offerta, non ha manifestato l'intenzione di volersi avvalere del subappalto, non indicando alcuna parte del servizio/fornitura da subappaltare, è fatto divieto al medesimo Appaltatore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro. /

Articolo 31

Certificato di verifica di conformità

La Committente ha il diritto di effettuare controlli in corso di svolgimento del rapporto contrattuale, onde verificare che l'esecuzione delle forniture avvenga in conformità alle previsioni di Accordo Quadro e di legge.

Al termine dell'esecuzione delle forniture, verrà effettuata, da parte della Committente, per il tramite di soggetti appositamente incaricati, una verifica di conformità, al fine di certificare che le forniture oggetto di affidamento - in termini di risultato, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative - siano state realizzate ed eseguite nel rispetto delle previsioni di Accordo Quadro e di legge.

L'Appaltatore si adopererà per consentire alla Committente di effettuare la verifica di conformità in tempi congrui secondo le modalità stabilite nel Capitolato Tecnico.

Detta verifica può avvenire, a discrezione della Committente, presso l'Appaltatore, presso i locali della Committente medesima, ovvero presso le strutture territoriali di quest'ultime destinatarie della forniture.

La verifica di conformità non esonera l'Appaltatore da eventuali vizi, difformità o difetti emersi successivamente. Gli eventuali acconti non comportano in nessun caso un'accettazione tacita da parte della Committente.

Resta ferma l'applicazione dell'articolo 102 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. e di quanto previsto dal Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti da emanarsi ai sensi dell'articolo 102, comma 8, del predetto D.lgs 50/2016 e s.m.i. e, in via transitoria, fino all'adozione di detto Decreto, dagli artt. 312 e ss. del DPR 207/2010.

Articolo 32

Codice Etico, Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e Policy Anticorruzione

La Contraente, con la sottoscrizione del presente atto, si impegna a rispettare le norme e i principi stabiliti nei seguenti documenti adottati da Autostrade per l'Italia: i) Codice Etico di Gruppo (pubblicato sul sito di Atlantia S.p.A.); ii) Parte Generale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (pubblicato sul sito di Autostrade per l'Italia); iii) Policy Anticorruzione del Gruppo Atlantia (pubblicata sul sito di Autostrade per l'Italia).

Nei documenti sopracitati sono definiti i valori ai quali la Società si ispira nel raggiungimento dei propri obiettivi, anche ai fini della prevenzione dei reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i. e di ulteriori condotte prodromiche alla realizzazione di fattispecie corruttive.

L'inosservanza dei principi stabiliti nei suddetti documenti per patto espresso tra le parti costituirà inadempimento contrattuale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., che potrà comportare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto in ragione della gravità della violazione e della maggiore o minore esposizione al rischio per Autostrade per l'Italia.

Articolo 33

Non Esclusiva

Il presente Accordo Quadro non ha carattere di esclusiva, pertanto la Committente si riserva la più ampia facoltà di acquistare i prodotti oggetto del presente Accordo Quadro anche da altre ditte, senza che per ciò sia dovuto all'Appaltatore alcunché oltre a quanto previsto nell'Accordo Quadro stesso.

Articolo 34

Responsabilità dell'Appaltatore

L'Appaltatore dichiara di conoscere e di aver ricevuto tutte le informazioni relative all'espletamento delle prestazioni oggetto di affidamento.

In conseguenza di ciò l'Appaltatore non potrà richiedere, ad alcun titolo, pagamenti addizionali, né essere esonerato da alcuno degli obblighi di cui al presente Accordo Quadro adducendo a motivo la mancanza o l'inadeguatezza delle informazioni o l'errata interpretazione delle stesse relativamente alle specifiche tecniche ed organizzative delle prestazioni oggetto di affidamento e ad ogni altro elemento relativo all'affidamento stesso.

Fermo restando l'obbligo per l'Appaltatore di stipulare idonee polizze assicurative di cui alle clausole del presente Accordo Quadro, l'Appaltatore medesimo è l'unico ed esclusivo responsabile dei danni di qualsiasi natura - materiali e immateriali - a persone o cose, a beni mobili e immobili, anche condotti in locazione derivanti e/o connessi all'esecuzione del presente Accordo Quadro, nonché a terzi.

L'Appaltatore è responsabile anche per i danni che dovessero essere causati da tutte le attività del personale di cui si avvale l'Appaltatore medesimo, a qualunque titolo, ivi incluso il personale di eventuali subappaltatori.

Articolo 35

Impegno di Riservatezza

L'Appaltatore si impegna a non rivelare a terzi e a non utilizzare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti all'esecuzione dell'Accordo Quadro, le informazioni tecniche relative a procedimenti, disegni, progetti, elaborati, attrezzature, apparecchi, macchine, ecc. che vengano messi a sua disposizione dal Committente o di cui l'Appaltatore venga comunque a conoscenza durante l'esecuzione dell'Accordo Quadro.

L'obbligo di segretezza è vincolante per l'Appaltatore per tutta la durata dell'esecuzione dell'Accordo Quadro e si estende anche oltre la sua conclusione fino al momento in cui le informazioni delle quali l'Appaltatore è venuto a conoscenza siano divenute di dominio pubblico.

L'Appaltatore è responsabile nei confronti del Committente per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, dei propri subappaltatori e degli ausiliari e dipendenti di questi ultimi, nonché delle imprese ausiliarie degli obblighi di segretezza di cui al presente articolo.

In caso di inosservanza dell'obbligo di segretezza l'Appaltatore è tenuto a risarcire al Committente tutti i danni che a quest'ultimo dovessero derivare.

È fatto divieto all'Appaltatore, salvo autorizzazione scritta del Committente, di fare o di autorizzare terzi a fare pubblicazioni sulle opere che l'Appaltatore medesimo deve eseguire o avrà compiute.

È, inoltre, fatto divieto all'Appaltatore di pubblicare o di far pubblicare da terzi disegni di tipi, schemi, profili o planimetrie che appartengano al Committente senza prima aver ottenuto il suo benestare scritto, nonché di comunicare o mostrare a terzi disegni e tipi del Committente, fatta eccezione per le necessità derivanti dall'esecuzione dei Lavori assunti.

Articolo 36

Informativa per il trattamento dei dati personali

Ai sensi della normativa vigente in materia di privacy (art.13 del Regolamento Europeo 2016/679, in seguito GDPR) le parti del presente contratto si danno reciproco atto che i dati personali relativi a ciascun contraente (dati anagrafici dei legali rappresentanti della società e dati relativi alla società stessa nel caso di società o ditte unipersonali) verranno trattati in ragione del rapporto contrattuale corrente tra le parti ed inseriti ed elaborati nelle rispettive banche dati, al fine esclusivo di gestire i reciproci rapporti contrattuali i cui adempimenti amministrativi - compresa, in particolare, la liquidazione effettuata delle eventuali fatture presso gli istituti bancari segnalati - sono curati, per conto di Autostrade per l'Italia S.p.A., da EsseDiEsse S.p.A. nominata Responsabile del trattamento, ai sensi dell'art. 28 della suddetta normativa.

Le parti si danno altresì reciproco atto che i dati saranno trattati solo per il tempo necessario alla finalità indicata nel rispetto del principio di minimizzazione ex art. 5.1.c) GDPR ed eventualmente conservati per un periodo successivo per rispondere ad esigenze di natura amministrativa e contabile/fiscale nonché per i tempi necessari a far valere eventuali diritti in giudizio. Le parti del presente atto riconoscono reciprocamente il diritto di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento, nonché il diritto alla portabilità dei dati stessi, nelle ipotesi in cui il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati, e di opposizione, secondo quanto previsto agli artt. 15-22 della suddetta normativa.

Resta espressamente inteso che ciascuna parte dichiara di aver preso visione di quanto sopra esposto.

Titolari del trattamento ai fini del presente atto sono:

. Autostrade per l'Italia S.p.A., così come costituita in testa al presente atto, e Data Owner del trattamento è quale Responsabile della Direzione/Funzione/Struttura(da indicare il/i soggetto/i nominato/i Data Owner del trattamento dei dati oggetto del contratto) della stessa Società.

Il Data Protection Officer di Autostrade per l'Italia S.p.A., ai sensi degli artt. 37, 38 e 39 GDPR, è contattabile all'indirizzo PEC: dpo@pec.autostrade.it, al fine dell'esercizio dei diritti connessi al trattamento dei dati personali.

. L'Appaltatore

Articolo 37

Foro Competente

Il presente Accordo Quadro è regolato dalla legge italiana.

Per tutte le controversie che insorgano fra le Parti, in relazione alla interpretazione, esecuzione, risoluzione, validità ed esistenza del presente Accordo Quadro o comunque a queste connesse sarà competente esclusivamente il Foro di Roma.

Articolo 38

Spese e Regime fiscale dell'Affidamento

L'Appaltatore dovrà provvedere al pagamento di tutte le spese di stipulazione dell'Accordo Quadro e di copia e stampa di elaborati relativi all'appalto, delle spese di registrazione e di bollo del contratto di appalto, dei suoi allegati e degli eventuali atti aggiuntivi nonché delle spese di bollo e registro di tutti i documenti relativi alla gestione del contratto. Il presente Accordo Quadro, avente per oggetto prestazioni soggette all'I.V.A., dovrà essere registrato per effetto degli artt. nn. 5, 6 e 40 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131 solo in caso d'uso con pagamento di un'imposta fissa che sarà a carico dell'Appaltatore.

L'Appaltatore dovrà, altresì, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal comma 35 dell'art. 34, L. n. 221/2012, provvedere al pagamento delle spese sostenute dal Committente relative alla pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara per estratto sui quotidiani entro il termine massimo di 60 giorni dall'aggiudicazione.

Per il pagamento dei relativi importi verrà emessa, dal Committente, apposita fattura il cui ammontare verrà recuperato su qualunque credito comunque spettante all'Appaltatore.

Resta espressamente inteso che, con l'accettazione del presente incarico, l' Appaltatore attesta che non sussistono situazioni di incompatibilità ai sensi degli artt. 10 e 17 del D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39

(Testo Unico della Revisione Legale), posto che la Società di revisione Deloitte&Touche S.p.A. svolge attività di revisione per la scrivente Società e le società del Gruppo.

La presente costituisce proposta ai sensi dell'art. 1326 Cod. Civ. e si intende validamente accettata solo se sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante dell'Appaltatore ed inviata, unitamente agli allegati, entro 10 giorni dalla data di ricezione tramite PEC al seguente indirizzo: autostradeperlitalia@pec.autostrade.it

Ai sensi dell'art. 1341 secondo comma c.c. l'Appaltatore approva specificamente le clausole di cui agli articoli: , Art 9 Penali, Art 24 Cauzione Definitiva, Art 26 Risoluzione dell'Accordo Quadro – Clausola Risolutiva Espressa, Art 17 Cessione del Credito o dell'Accordo Quadro, Art 14 Fatturazione e Pagamenti, Art 28 Recesso, Art 34 Responsabilità dell'Appaltatore, Art 35 Riservatezza, Art 37 Foro Competente.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.